

(Codice interno: 353204)

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2017, n. 30

Istituzione del Registro dei Comuni onorari del Veneto

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità.**

1. La Regione salvaguarda e promuove l'identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità presenti in Veneto, in Italia e nel mondo.

Art. 2**Istituzione del Registro dei Comuni onorari del Veneto.**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso la Giunta regionale, il "Registro dei comuni onorari del Veneto".

2. Nel Registro sono iscritti i Comuni d'Italia e di altri paesi del mondo, in cui sono presenti comunità di veneti e ricorrono tradizioni, usi, costumi e lingua riconducibili alla cultura e alla storia del Veneto e che intrattengono rapporti con comuni del Veneto o con organismi od associazioni di veneti e loro discendenti di altre parti d'Italia e di altri paesi del mondo, in conformità alla disciplina di cui all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3". La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce ulteriori modalità e requisiti per l'iscrizione nel Registro.

3. I Comuni iscritti nel Registro collaborano nella realizzazione degli obiettivi e delle iniziative regionali come individuate dall'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme in favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e partecipano alla formazione del Piano triennale e al programma annuale degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 3**Premio annuale per comuni onorari del Veneto.**

1. È istituito il premio per il comune onorario veneto dell'anno di cui al comma 2 dell'articolo 2, che si è contraddistinto per attività e iniziative di promozione della cultura veneta. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione del premio.

2. Nell'individuazione dei partner partecipanti ai progetti comunitari in conformità alla relativa disciplina di settore, la Giunta regionale individua i criteri di priorità per i comuni di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Art. 4**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse afferenti al finanziamento della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" - Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo 01 Spese correnti del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 5
Entrata in vigore.

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 settembre 2017

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Istituzione del Registro dei Comuni onorari del Veneto

Art. 3 - Premio annuale per comuni onorari del Veneto

Art. 4 - Norma finanziaria

Art. 5 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 12 settembre 2017, n. 30

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 31 marzo 2017, dove ha acquisito il n. 232 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Sandonà, Ciambetti, Finco, Rizzotto, Michieletto, Boron, Gidoni, Finozzi, Riccardo Barbisan e Montagnoli;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 28 giugno 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 settembre 2017, n. 30.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la cultura della nostra Regione si riflette anche nel Veneto costruito oltre i suoi confini: il lavoro, come valore di vita, da tramandare alle future generazioni; il senso del sacrificio, presente nei lunghi viaggi e nella patita lontananza dagli affetti familiari, nella fatica del lavoro e nella nuova vita da costruire, l’iniziativa imprenditoriale, che ha portato molti a raggiungere importanti risultati e a creare vere fortune, e soprattutto l’onestà, che ha caratterizzato il comportamento dei nostri concittadini all’estero e nelle altre regioni d’Italia. Lavoro e sacrificio rimangono indissolubilmente legati alla storia degli emigrati veneti che, con le loro rimesse alle famiglie d’origine, hanno contribuito in modo significativo al nostro benessere e allo sviluppo socio-economico di tutto il Veneto.

L’emigrazione ha coinvolto un numero impressionante di persone e ha toccato un territorio vastissimo per estensione. Tra il 1876 e il 1900 gli espatriati dal Veneto (compresa allora la provincia di Udine) furono 940.000. Il nordest italiano, come si definiscono Le Venezie, ha avuto in un secolo oltre 4.439.000 espatriati. Le principali destinazioni erano il Brasile e l’Argentina, e solo negli anni che precedono la prima grande guerra mondiale il flusso prende anche la direzione degli Stati Uniti. Su tre milioni di italiani emigrati in Argentina in un secolo, tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e il secolo dopoguerra, coloro che si stabilirono definitivamente nel paese raggiungono i due milioni. Anche sul fronte della c.d. emigrazione interna, essenzialmente presente nel periodo 1945-1970 gli emigranti veneti, verso soprattutto le regioni del Nord Ovest, sono stati oltre 900.000.

Alla vecchia emigrazione dobbiamo aggiungere, purtroppo, quella attuale che vede partire migliaia dei giovani veneti all’estero. Come ha evidenziato Luca Zaia, Presidente della Regione dal 2010: “L’emigrazione veneta è stata una delle più significative del secolo scorso. Una lunga epopea che ha intrecciato sacrificio, impegno, lavoro e dedizione a favore della crescita dei paesi che hanno ospitato i nostri antenati. Un’emigrazione imponente, che oggi conta milioni di oriundi nel mondo i quali sovente ritornano nella nostra terra, per interscambi culturali o professionali o semplicemente per riassaporare e riscoprire i territori della regione. In considerazione di questo flusso continuo la Regione ha sempre mantenuto le relazioni con le associazioni che operano all’interno delle nostre comunità all’estero”.

Il nuovo Statuto del Veneto rende onore ai veneti nel mondo: l’art. 1 dichiara che il Veneto è regione autonoma, secondo il presente Statuto, in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell’ordinamento dell’Unione europea ed è costituito dal popolo veneto e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, aggiungendo che “Il Veneto, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendo la continuità di rapporto e di pensiero e valorizzando gli scambi e i legami con i paesi nei quali vivono”. La Regione del Veneto, proprio per rinsaldare questi legami di storia, cultura e tradizioni, assume già oggi iniziative dirette a favorire la realizzazione di interventi formativi e culturali e l’organizzazione di soggiorni culturali in Veneto, oltre a prevedere l’erogazione di borse di studio per giovani oriundi veneti residenti all’estero. Gli oriundi veneti hanno saputo costruire il loro futuro nei paesi di immigrazione e in più, con le rimesse inviate ai parenti, hanno contribuito alla ripresa economica del Veneto nella seconda metà del Novecento. Oggi i veneti nel mondo sono un riferimento strategico, una fonte di collaborazioni imprenditoriali con le imprese venete, un termine importante per gli scambi commerciali. Alcune comunità venete si sono organizzate con dinamismo e con obiettivi molto ambiziosi di collegamento e di attività con il Veneto, sia nel settore culturale che nel settore economico.

Una rete estesa e qualificata di persone, che vogliono rapportarsi con la terra di origine, rappresenta un’opportunità per le nostre imprese e anche per le nostre comunità. In questo senso la Regione del Veneto e l’associazione Veneti nel Mondo è già impegnata a facilitare la conoscenza dei professionisti e delle imprese venete nel mondo e a favorire lo sviluppo dei rapporti tra chi lavora in Veneto e chi è di origine veneta e lavora all’estero ed è un vero e proprio agente naturale del “made in Veneto”: l’obiettivo è quello di potenziare la rete dei contatti tra i veneti per favorire l’ideazione e la realizzazione di progetti comuni di natura economica e imprenditoriale. I veneti nel mondo costituiscono un punto di forza, una grande ricchezza, sia per il Veneto sia per il paese estero di residenza.

Il presente progetto di legge si inserisce, pertanto, in un contesto di avanzata collaborazione con le associazioni dei Veneti nel mondo e a favore anche degli oriundi veneti, e vuole coinvolgere in tali iniziative anche le comunità, e quindi i Comuni, che presentano nel loro territorio tracce e testimonianze evidenti della cultura e delle tradizioni venete. All'articolo 2, infatti, si prevede l'istituzione del Registro dei Comuni d'Italia e di altri paesi del mondo, in cui sono presenti comunità di veneti e tradizioni, usi, costumi e lingua riconducibili alla cultura e alla storia del Veneto. Non si tratta di un semplice Registro fine a se stesso, quanto invece di un vero e proprio riconoscimento e coinvolgimento attivo nelle politiche regionali per la tutela e la promozione dei Veneti nel mondo: i Comuni onorari potranno in tal senso concorrere alla formazione del Piano triennale e al programma annuale degli interventi di cui all'art. 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro". La proposta di legge prevede, inoltre, un premio per il comune onorario veneto dell'anno, che si è contraddistinto per attività e iniziative di promozione della cultura veneta. Infine nell'individuazione dei partner partecipanti ai progetti comunitari, la Giunta regionale individua criteri di priorità per i Comuni onorari veneti iscritti al Registro regionale.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 28 giugno 2017 ha approvato a maggioranza il progetto di legge con modifiche al testo (art. 3, comma 2 "Premio annuale ai comuni onorari del Veneto" e art. 4 "Norma finanziaria"), che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale (Berlato), Zaia Presidente (Gerolimetto, Sandonà), Liga Veneta-Lega Nord (Finozzi, Possamai), Forza Italia (Giorgetti), Misto (Valdegamberi).

Contrari i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico (Azzalin, Zottis).

Astenuto il rappresentante del gruppo: Movimento 5 Stelle (Scarabel con delega Baldin.);

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nella relazione di maggioranza ci sono cose buone e delle cose meno buone; iniziamo con quelle buone: potrei dire che la relazione di Sandonà la faccio mia, perché ripercorre i momenti dell'emigrazione, drammatici, che hanno caratterizzato la storia italiana e veneta e si mette in un'ottica di mantenere i rapporti con i nostri connazionali, di valorizzare le tradizioni, favorire gli inserimenti lavorativi per chi vuol ritornare.

La cosa meno buona qual è? Che siamo di fronte ad una legge che si poteva evitare di fare ma non perché insiste nel solco delle leggi identitarie, apprezzo la buona fede e rispetto le opinioni del collega che ha proposto la legge. Vorrei ribadire un concetto e cioè che il mestiere del legislatore non è solo quello di produrre delle norme, ma anche quello di sistemare le norme che già ci sono, tant'è che esiste anche l'istituto della novellazione e talvolta esiste anche la necessità di sfolire le leggi tant'è che esistono i procedimenti di semplificazione. Io mi complimento per la fantasia: ho sempre sentito parlare di cittadinanza onoraria e non capivo quale fosse il significato dei Comuni onorari.

Se inizialmente avevo dei dubbi, questi mi sono stati confermati da un'attenta lettura ma anche da una valutazione di merito; definirei questa norma, con tutto il rispetto - ma proprio per questo la definisco così - una superfetazione legislativa o, se volete, identitaria, a seconda dell'approccio con la quale la valutate.

Cos'è una superfetazione? È un'aggiunta superflua che si fa, è un termine mutuato dalla terminologia urbanistica: di solito quando si fanno i piani si devono fare anche delle pulizie e quindi si eliminano determinate cose aggiunte agli edifici in particolare che abbruttiscono il paesaggio e sono sostanzialmente superflue, se non dannose sotto questo profilo.

Per questo viene previsto, attraverso incentivazioni, attraverso una normativa che consenta di fare determinati servizi annessi, però senza aggiunte ridondanti, casuali, disordinate, che possono si assolvere a qualche esigenza materiale ma non assolvono contestualmente all'esigenza di rendere giustizia a un paesaggio che deve essere comunque rispettato.

Sul piano legislativo è la stessa cosa: noi dobbiamo porci il problema di liberare la nostra produzione legislativa da una serie di superfetazioni che in qualche modo la rendono ridondante, inutile e a volte non si capisce bene il senso, quindi non vuole essere né una mancanza di rispetto, né una sottovalutazione della sensibilità manifestata dal collega rispetto a questa tematica.

Se andiamo a vedere le leggi di riferimento, del 2003, novellata profondamente nel 2013 possiamo leggere le stesse cose della legge presentata da Sandonà, tranne un rigo, di fatto ci sono le stesse finalità: per intervenire nei confronti della collettività veneta all'estero, per garantire il mantenimento dell'identità veneta, migliorare la conoscenza della cultura di origine

All'articolo 2 è scritto che si possono prevedere riconoscimenti per chi ha onorato i veneti nel mondo e in questa accezione ci sono anche i Comuni, perché si tratta di prevedere riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo e, mi corregga il legislatore, posso anche premiare i Comuni e gli Enti che hanno valorizzato il Veneto.

Poi se scorriamo questa legge, novellata nel 2013, andiamo a vedere il piano triennale, dove c'è la consulta dei veneti nel mondo, della quale possono far parte anche una serie di città o Comuni che, per la densità dell'emigrazione, per le caratteristiche, per la storicità e quant'altro, possono sempre farvi parte.

C'è poi l'articolo 18 sull'associazionismo che elenca in maniera molto chiara tutti i registri che sono in possesso della Giunta regionale che riguardano il fenomeno immigratorio: il registro delle associazioni che hanno sede nella Regione che operano con carattere di continuità da almeno tre anni e che sono il Registro dei circoli aventi sedi all'estero, il Registro dei comitati o federazioni all'estero, il Registro delle aggregazioni estere dei migranti oriundi veneti che operano con carattere di continuità a favore, eccetera, insomma abbiamo tutta la casistica associativa e aggregativa dei nostri connazionali all'estero, che si ritrovano sotto varie forme tra di loro, e non solo tra loro.

Basterebbe un art 18 bis che inserisca l'elenco e il registro dei Comuni onorari.

Di fatto sarà una legge i cui effetti si ridurranno semplicemente a quello di un riconoscimento a qualche Ente che magari si distinguerà per le caratteristiche e le cose che ha detto Sandonà, ma che a legislazione vigente posso fare comunque, perché non

è vietato ed è consentito alla Giunta regionale o anche al Consiglio regionale dare riconoscimenti a Enti o associazioni anche non venete che da questo punto di vista si sono distinte. Ecco perché dicevo che tra i nostri compiti c'è anche quello dell'eliminazione di queste superfetazioni legislative e non di incrementarle, perché aumenteremmo la confusione.

Qualche problemino c'è, di collegamento con la disciplina comunitaria, di tenere dei collegamenti con realtà estere, compito che si può fare all'interno di quella che è la cornice legislativa statale. Ho visto però che il Relatore ha prodotto degli emendamenti, che correggono questi aspetti.

Non abbiamo una posizione preconcepita ma delle perplessità sul fatto che ci sovrapponiamo a norme esistenti. Non so se è possibile a questo punto rivedere la questione e rimandare il tutto in Commissione, questo dipende dal presentatore se ritiene questo condivisibile.

Una legge configurata in questo modo mi vede molto perplesso perché contribuisce a una ridondante sovrapproduzione legislativa che non ottiene nessun obiettivo se non quello di piantare una bandiera.

I nostri connazionali, come abbiamo fatto nella novellazione del 2013, attendono interventi concreti perché siano favoriti i rientri, perché siano intrattenuti rapporti, sul piano economico e culturale. Questo io credo che occorra fare anche negli anni futuri.

Limitarci a questi aspetti, identitari, un po' fine a se stessi, raggiunge solo l'obiettivo di marcare una presenza politica ma dagli effetti un po' deludenti.

Grazie."

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 6 della legge n. 131/2003 è il seguente:

"6. Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa."

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale n. 2/2003 è il seguente:

“Art. 1 - Finalità e destinatari.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità fissate in particolare dall'articolo 1, comma 5, dello Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale:

a) promuove iniziative miranti a favorire e facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale:

1) dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;

2) del coniuge superstite e dei discendenti fino alla terza generazione dei soggetti di cui al punto 1);

b) interviene nei confronti della collettività veneta all'estero per garantire il mantenimento della identità veneta e migliorare la conoscenza della cultura di origine.

1 bis. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono realizzate direttamente o mediante la concessione di contributi ad amministrazioni pubbliche, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Nella concessione dei contributi ad organismi e associazioni senza scopo di lucro costituisce elemento di preferenza la promozione, la valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero quale finalità statutaria principale del soggetto richiedente il beneficio.

2. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di ditte e di imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

3. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.”.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale n. 2/2003 è il seguente:

“Art. 14 - Piano triennale e programma annuale degli interventi.

1. La Giunta regionale, entro il mese di ottobre, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il piano di massima degli interventi da perseguire nel triennio successivo contenente gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità e trasmette, contestualmente, la relazione sull'attività svolta nel triennio precedente. Nelle more dell'approvazione del piano triennale, la Giunta regionale è autorizzata alla programmazione di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi dell'ultimo piano triennale approvato.

2. La Giunta regionale, entro il mese di marzo, approva il programma annuale degli interventi stabilendo criteri e modalità per l'attuazione delle singole iniziative.”.

4. Struttura di riferimento

Unità organizzativa flussi migratori